



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO, L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "MATER DOMINI" DI CATANZARO E L'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

- VISTO il D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il Titolo VI, art. 34 e seguenti, che disciplina tra l'altro la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;
- VISTO il D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, concernente la "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 ("regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei");
- VISTO il Decreto interministeriale 4 febbraio 2005, n. 68, concernente il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" che, all'art. 3, comma 3, prevede che le scuole di specializzazione operino nell'ambito di una rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
- VISTI i decreti rettorali n. 568 del 25.05.2015 e n. 12883 del 01.12.2016 con i quali sono state riordinate le scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Ateneo di Catanzaro, ai sensi del sopra richiamato decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015;
- VISTO il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Calabria n. 64 del 05.07.2016 recante "P.O. 2016-2018 - Intervento 2.1.1. - Riorganizzazione delle reti assistenziali - Modifica ed integrazione DCA n. 30 del 3/03/2016";
- VISTO il Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, con il quale sono stati identificati, fra l'altro, i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- VISTO in particolare, quanto previsto nell'Allegato 1 al sopracitato D.I. n. 402/2017, punto 1.2, in merito alle strutture "universitarie, ospedaliere e territoriali, nelle loro diverse articolazioni, inserite della rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica" in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro";

2



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

PREMESSO che secondo quanto previsto dal sopra richiamato D.I. n.402/2017, allegato 1, punti 1.1 e 1.2, ai fini dell'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria sono oggetto di specifico accreditamento, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, le singole strutture che compongono la rete formativa;

PREMESSO che la rete formativa, secondo quanto previsto dal D.I. n. 402/2017 è costituita da "*Strutture di sede* della Scuola di specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola" nonché da "eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette *strutture collegate*)", oltre che da eventuali *strutture complementari*;

VISTO il Decreto ministeriale n. 2593 del 29.09.2017 con il quale, ai sensi del sopracitato D.I. n. 402/2017 e su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, è stata accreditata, fra le altre, la Scuola di Specializzazione di Scienza dell'Alimentazione dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro;

VISTO il D.R. n. 1040 del 20 dicembre 2017 con il quale è stato integrato il regolamento didattico di Ateneo con l'inserimento a decorrere dall'a.a. 2016/2017, fra le altre, della Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione;

PREMESSO l'interesse alla reciproca collaborazione ai fini della costituzione della rete formativa, di cui all'art.3 c. 3 del D.I. 68 del 4 febbraio 2015, della Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro (di seguito denominata Università), con sede legale in Catanzaro, Campus Universitario, Viale Europa, Loc. Germaneto, codice fiscale n. 97026980793, rappresentata dal Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ) il 02.10.1955, domiciliato per la carica ove sopra;

E

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro (di seguito denominata AOÜ), con sede legale in Catanzaro, Via T. Campanella n.115, P.IVA n.01991530799, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio Belcastro, nato a Cotronei (KR) il 12 marzo 1959, domiciliato per la carica ove sopra;



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

E

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza (di seguito denominata AO), con sede legale in Cosenza, Via San Martino snc, codice fiscale n. 01987250782, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Achille Gentile, nato a Panettieri (CS), l'11 marzo 1957, domiciliato per la carica ove sopra;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

La presente convenzione disciplina la collaborazione fra l'Università, l'AOU e l'AO per la costituzione della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione istituita presso l'Ateneo di Catanzaro, al fine assicurare lo svolgimento delle attività e delle prestazioni necessarie per la formazione specialistica secondo gli standard e i requisiti definiti dal Decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402.

L'Università attesta che la struttura di sede a direzione universitaria indicata nel successivo art. 3, allocata nell'ambito del Campus universitario di Germaneto (CZ), possiede gli standard minimi generali (strutturali, infrastrutturali e organizzativi) necessari ai sensi del D.I. 13 Giugno 2017, n. 402 per l'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria (Allegato 1).

L'Università si impegna al rispetto delle condizioni fissate all'art. 5 lettere A, B e C del sopra citato D.I. 13 Giugno 2017, n. 402.

Il Direttore Generale dell'AOU attesta che la struttura di sede a direzione universitaria indicata nel successivo art. 3, nonché l'Azienda Mater Domini dove essa è ospitata, possiede gli standard minimi generali* e specifici (strutturali: fondamentali, annessi, servizi generali, organizzativi e assistenziali) richiesti dal D.I. 13 Giugno 2017, n. 402 per l'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università (Allegato 2* e successivi allegati relativi agli standard specifici della struttura di sede della Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione indicata nell'art. 3).

Il Direttore Generale dell'AOU si impegna a comunicare immediatamente all'Università tutte le variazioni intervenute, tali da comportare il venir meno dei presupposti, delle condizioni e degli standard suddetti prescritti dal D.I. 13 Giugno 2017, n. 402 per le "strutture di sede" della Scuola di specializzazione in parola.

Il Direttore Generale dell'AOU si impegna al rispetto delle condizioni fissate all'art. 5 lettere A, B, C del D.I. 13 Giugno 2017, n. 402.

Il Direttore Generale dell'AO, attesta che la struttura collegata e relativa U.O. a direzione ospedaliera indicata nel successivo art. 3, nonché l'AO dove esse sono ospitate, possiedono gli standard minimi generali** e specifici richiesti dal D.I. 13 Giugno 2017, n. 402 per l'accreditamento e l'inserimento nella rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università (Allegato 3** e successivi allegati relativi agli standard specifici della struttura collegata della Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione indicata nell'art. 3).

Il Direttore Generale dell'AO si impegna a comunicare immediatamente all'Università di Catanzaro tutte le variazioni intervenute, tali da comportare il venir meno dei presupposti, delle condizioni e degli standard suddetti prescritti dal D.I. 13 Giugno 2017, n.402 per le "strutture collegate" della Scuola di specializzazione in parola.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Il Direttore Generale dell'AO si impegna al rispetto delle condizioni fissate all'art. 5 lettere A, B, C e D del D.I. 13 Giugno 2017, n. 402.

**D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 – allegato 1, Standard generali, capacità strutturale e tecnologica, A) Standard strutturali: lettere C), E), F), G); B) Standard infrastrutturali: lettera A)*

*** D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 – allegato 1, Standard generali, capacità strutturale e tecnologica, A) Standard strutturali: lettere C), F), G); B) Standard infrastrutturali: lettera A)*

ART. 3

Per le finalità di cui all'art.2, l'AOU e l'AO mettono a disposizione della Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione istituita presso l'Università le strutture, i laboratori, le attrezzature, il personale, delle proprie UU.OO. sottoelencate al fine di contribuire alla realizzazione dell'attività assistenziale richiesta per la formazione di medici in formazione specialistica nonché degli specializzandi di area sanitaria iscritti a Scuole il cui accesso è riservato a "non medici".

Ai sensi di quanto previsto dal D.I. 402/2017, per la Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione istituita presso l'Università è individuata la Strutture di sede, nelle corrispondenti UU.OO. allocate presso l'AOU, e la struttura collegata nelle corrispondenti UU.OO. allocate presso l'AO, come di seguito riportato:

Scuola Specializzazione D.I. 68/2015	di	Struttura di sede	Struttura collegata
		U.O. Nutrizione Clinica	Direzione Medica di Presidio Ospedaliero per l'espletamento del Servizio Dietetico
Scienza dell'alimentazione		Azienda Ospitante: A.O.U. Mater Domini di Catanzaro	Azienda Ospedaliera di Cosenza

ART. 4

Le suddette Aziende Ospedaliere (AOU e AO) si impegnano, altresì, a partecipare alla costituzione della rete formativa della Scuole di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della presente Convenzione, con tutte le altre UU.OO. attive e presenti nelle suddette Aziende, ai sensi del DCA n. 64 del 05.07.2016, quali "Strutture Complementari" previste nel succitato D.I. n. 402/2017.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 41, comma III, D.lgs. n. 368/1999, la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione nelle strutture di cui all'art.3 è garantita, con oneri a proprio carico, dall'Azienda ove si svolge la formazione, alle stesse condizioni del proprio personale.

Il Consiglio della scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione determina preventivamente, ed in conformità a quanto previsto all'art.38 del D.lgs. 368/1999, le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa dei medici in formazione specialistica.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

ART. 6

Ad esperti appartenenti all'AOU e ad esperti dell'AO possono essere affidate le funzioni di professore a contratto nelle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dai medesimi corsi di studio o per attività didattiche integrative.

In tali casi si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 240/2010 (art. 23) e dal "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge n. 240/2010.

L'Università assicura a proprio carico il personale docente universitario necessario; l'AOU e l'AO assicurano a proprio carico la docenza affidata ai propri rispettivi dipendenti.

L'Università, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa; il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica. I Dirigenti di cui al presente comma assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi, secondo quanto previsto dal Regolamento della Scuola di specializzazione. L'attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale delle Aziende Ospedaliere è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

ART. 7

Ogni attività formativa ed assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle strutture presso le quali è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende ospedaliere presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor nel libretto-diario di cui ai commi successivi. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati controfirmati dal medico in formazione specialistica su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura (docente-tutore) presso la quale lo specializzando espleta le attività previste dal programma formativo.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 368/99; il docente con funzioni tutoriali ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità di cui ai commi precedenti.

ART. 8

La presente convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione delle Parti.

Ciascuna delle Parti può recedere dalla presente convenzione, mediante preavviso di almeno sei mesi, da inviare alle altre Parti mediante Posta Elettronica Certificata.

ART. 9

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 42 della Tabella (Allegato A) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Tariffa Parte II.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (Parte II) del D.P.R. 26/04/1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 10

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale in conformità al disposto dell'art.15 della legge 07/08/1990, n.241 come modificato dal Decreto Legge del 23/12/2013, n.145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9.

ART. 11

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Catanzaro.

Catanzaro, _____

Azienda Ospedaliera di
Cosenza

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

Azienda Ospedaliero-
Universitaria Mater Domini
di Catanzaro

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Belcastro

Università degli Studi
Magna Græcia
di Catanzaro

Il Rettore
Prof. Giovambattista De Sarro